SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 febbraio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Viterbo

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Padiglione Italia

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Regione Toscana

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2014.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Marigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 21 ottobre 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Marigliano (Napoli) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Vittorio Zappalorto;

Considerato che il dottor Vittorio Zappalorto non può proseguire nell'incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dottor Giuseppe Mario Scalia è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Marigliano (Napoli) in sostituzione del dottor Vittorio Zappalorto, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 21 ottobre 2013, il consiglio comunale di Marigliano (Napoli) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Vittorio Zappalorto.

Considerato che il dottor Vittorio Zappalorto, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Gorizia, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Marigliano (Napoli), del dottor Vittorio Zappalorto con il dottor Giuseppe Mario Scalia.

Roma, 15 gennaio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Montefranco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Montefranco (Terni);

Viste le dimissioni della carica rassegnate, in data 20 dicembre 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montefranco (Terni) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Simonetta Mignozzetti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montefranco (Terni) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Alessandro Sinibaldi.

Il citato amministratore, in data 20 dicembre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Terni ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 gennaio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montefranco (Terni) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Simonetta Mignozzetti.

Roma, 31 gennaio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Torraca e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Torraca (Salerno);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 dicembre 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torraca (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Pasquale De Lorenzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torraca (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Ferdinando Ciamba.

Il citato amministratore, in data 27 dicembre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 17 gennaio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torraca (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Pasquale De Lorenzo.

Roma, 31 gennaio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01162

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 ottobre 2013.

Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni degli istituti tecnici con l'opzione «Tecnologie del legno» nell'indirizzo «Meccanica, meccatronica ed energia», articolazione «Meccanica e meccatronica».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici reso in attuazione dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 8 del citato decreto presidenziale che detta disposizioni per il passaggio al nuovo ordinamento e, in particolare, il comma 2, lettera *d)* che, per l'applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera *b)*, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-regioni-province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale vengono fissati gli ambiti, i criteri e le modalità per l'attuazione delle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito Elenco nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2012, registro n. 8, foglio n. 161, con il quale sono stati definiti gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici in un numero contenuto di opzioni ed è stato, altresì, istituito l'Elenco nazionale delle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo in opzioni;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2 del citato decreto interministeriale che prevede la possibilità, fermo restando il rispetto degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'individuazione di ulteriori opzioni secondo le disposizioni dell'allegato *A)*, di un periodico aggiornamento dell'Elenco nazionale al fine di corrispondere a nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo;

Considerato che la Conferenza Stato, regioni e province autonome, contestualmente all'emanazione del parere espresso in data 19 gennaio 2012 sullo schema di decreto per la definizione delle opzioni dei percorsi degli istituti tecnici, successivamente formalizzato con il decreto 24 aprile 2012 citato, ha preso atto della disponibilità del Governo ad aprire un confronto con le regioni per esaminare l'ipotesi di istituzione di una ulteriore opzione «Arredi e forniture interne» negli istituti tecnici quale articolazione dell'indirizzo «Costruzione, ambiente e territorio»;

Rilevato che per l'esame dei profili tecnici della proposta e la verifica di fattibilità, anche in ordine al rispetto e alla corrispondenza degli ambiti, criteri e modalità previsti dall'allegato *A)* del decreto interministeriale 24 aprile 2012, la competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha costituito un apposito gruppo tecnico di lavoro, formato da rappresentanti del MIUR, delle regioni e delle province autonome e da esperti del settore;

Considerato che, sulla base delle valutazioni emerse, il gruppo di lavoro ha rilevato, anche con riferimento ad una analisi dei fabbisogni del mercato corrispondente al settore richiesto, la necessità di un profilo professionale con competenze di tipo scientifico, tecnologico e organizzativo-gestionale direttamente spendibili nel settore delle tecnologie del legno e non afferenti all'area delle produzioni industriali ed artigianali tipiche dell'istruzione professionale;

Considerato altresì, che il gruppo tecnico di lavoro ha ritenuto congrua l'individuazione di una opzione che assicuri competenze specifiche per il profilo professionale in questione e, in conformità dei criteri di cui all'allegato *A)* del decreto 24 aprile 2012, in particolare per quanto attiene alla «coerenza delle competenze in esito con il profilo culturale dell'indirizzo di riferimento», ha riscontrato una sua naturale corrispondenza nell'ambito dell'indirizzo «Meccanica, meccatronica ed energia» articolazione «Meccanica e meccatronica»;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di recepire le indicazioni tecniche del gruppo tecnico di lavoro al fine di strutturare un percorso formativo che assicuri una preparazione scientifica e tecnologica pertinente al settore del legno-arredo che si differenzi dall'offerta formativa degli istituti professionali;

Considerato che, in data 6 dicembre 2012, è stata data opportuna informativa alle parti sociali datoriali e sindacali in ordine all'ipotesi di integrazione dell'Elenco nazionale delle opzioni di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2012 con la nuova opzione «Tecnologie del legno» nell'indirizzo «Meccanica, meccatronica ed energia» esplicitando i caratteri del profilo e il corrispondente quadro orario;

Acquisito il prescritto parere favorevole della Conferenza Stato-regioni-province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa e in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera *b)* e dell'art. 8, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, l'allegato *B)* del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2012 concernente l'Elenco nazionale delle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici in opzioni, è integrato con l'inserimento dell'opzione «Tecnologie del legno» nell'indirizzo «Meccanica, meccatronica ed energia» - Articolazione «Meccanica e meccatronica».

Art. 2.

Ai fini di cui sopra costituisce parte integrante del presente decreto il profilo (allegato 1) e il corrispondente quadro orario (allegato 2) della nuova opzione.

Art. 3.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. L'attivazione dell'opzione di cui al presente decreto deve essere effettuata, in ogni caso, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate a legislazione vigente, senza determinare esuberi di personale e nel rispetto della competenza regionale in materia di programmazione dell'offerta formativa territoriale.

Art. 4.

Restano valide le ulteriori disposizioni indicate nel decreto interministeriale 24 aprile 2012.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2013

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
CARROZZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 189

ALLEGATO 1

Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
Articolazione “Meccanica e meccatronica”
Opzione “Tecnologie del legno”

Profilo

Il Diplomato in **Meccanica, Meccatronica ed Energia:**

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.
- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.

È in grado di:

- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;
- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale;
- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “**Meccanica e meccatronica**” ed “**Energia**”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. L’opzione “Tecnologie del legno” è relativa all’articolazione “Meccanica e meccatronica”

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” opzione “**Tecnologie del legno**”sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro e sviluppate competenze adeguate alla realizzazione di prodotti in legno. La figura professionale ha, pertanto, competenze di tecnologie, design, progettazione e gestione, in termini economici e di strategie di marketing, delle aziende del settore legno

A conclusione del percorso quinquennale, **il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” opzione “Tecnologie del legno” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.**

1 - Individuare le proprietà dei materiali, in particolare i materiali lignei, in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.

2 - Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.

3 - Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.

4 - Documentare e seguire i processi di industrializzazione dei prodotti di settore

5 - Progettare strutture applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte dei materiali lignei alle sollecitazioni meccaniche e termiche

6 - Programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi.

7 - Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali anche in ambito organizzativo e di gestione delle risorse umane.

8 - Contribuire all’innovazione sia del processo produttivo che del prodotto, collaborando con soggetti esterni all’impresa.

9 - Gestire progetti e attività secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza e della protezione ambientale.

ALLEGATO 2

Quadro orario

"MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA": ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI					
DISCIPLINE	**Ore**				
	1° biennio		**2° biennio**		**5° anno**
			secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario		
	1^	**2^**	**3^**	**4^**	**5^**
Scienze integrate (Fisica)	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie informatiche	**99**				
di cui in compresenza	*66**				
Scienze e tecnologie applicate**		**99**			
Complementi di matematica			**33**	**33**	
ARTICOLAZIONE "MECCANICA E MECCATRONICA" OPZIONE "TECNOLOGIE DEL LEGNO"					
Meccanica, macchine ed energia			**132**	**99**	**99**
Sistemi e automazione			**132**	**99**	**99**
Tecnologie meccaniche delle produzioni in legno			**165**	**165**	**165**
Disegno, progettazione ed elementi di design			**99**	**99**	**99**
Organizzazione, gestione aziendale e marketing				**66**	**99**
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo	**396**	**396**	**561**	**561**	**561**
di cui in compresenza	*264**		*561**		*330**
Totale complessivo ore	**1056**	**1056**	**1056**	**1056**	**1056**

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l'articolazione delle cattedre, si rinvia all'articolo 8, comma 2, lettera a).

14A01280

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2013.

Approvazione del programma, per le regioni Abruzzo e Molise, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, signor Paolo Fadda;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, commal, lettera *e)* del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto in particolare l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-ier, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione.

All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter*, del decreto-legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-lòegge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo è stato di applicato proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato articolo 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Dato atto altresì che l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, dispone che le Regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse e che con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la Regione beneficiaria della relativa somma;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Visto l'Accordo sottoscritto dalle Regioni Abruzzo e Molise in data 18 settembre 2013 - approvato con Deliberazioni n. 584 del 5 agosto 2013 della Regione Abruzzo e n. 375 del 26 luglio 2013 della Regione Molise - per la realizzazione di una struttura comune, da realizzare nella Regione Abruzzo, in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Molise;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Abruzzo la somma di € 3.681.012,21 e alla Regione Molise la somma di € 868.307,99;

Dato atto altresì che detto Accordo del 18 settembre 2013 dispone che le risorse par € 868.307,99 ripartite alla Regione Molise, dal citato decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, siano assegnate alla Regione Abruzzo per la realizzazione di una struttura comune in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Molise;

Visto il programma presentato dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. 92593/DG2 dell'8 aprile 2013, di utilizzo delle risorse complessive pari a € 4.549.320,20, derivanti per € 3.681.012,21 quali risorse ripartite alla Regione Abruzzo e per € 868.307,99 quali risorse ripartite alla Regione Molise con decreto 28 dicembre 2012;

Vista la nota prot. n. RA/0159017/DG2 del 20 giugno 2013, con la quale la regione Abruzzo fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 11682 del 7 maggio 2013;

Visto il documento SIVEAS prot. n. 357 dell'11 ottobre 2013, con il quale il Commissario ad Acta trasmette il decreto n. 67 del 7 ottobre 2013 approva il Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Acquisito, verbale prot. n. 128154386 del 9 ottobre 2013, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni generali della Programmazione Sanitaria e della Prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal Decreto interministeriale 1° ottobre 2012 e dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal decreto-legge n. 24/2013, convertito in legge n. 57/2013, con particolare riferimento all'art. 3-*ter* della legge n. 9/2012;

Acquisito il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 27790 del 2 dicembre 2013, sull'importo complessivo pari a € 4.549.320,20 da assegnare alla Regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma presentato dalla Regione Abruzzo, che prevede la realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di una struttura extraospedaliera di 20 posti letto per il superamento degli OPG nel Co-

mune di Ripa Teatina della ASL Lanciano-Vasto-Chieti» per un importo complessivo di € 4.549.320,20, derivanti per € 3.681.012,21 quali risorse ripartite alla Regione Abruzzo e per € 868.307,99 quali risorse ripartite alla Regione Molise.

Il programma, allegato al presente decreto, è composto da:

1) decreto del Commissario ad Acta n. 67 del 7-10-2013;

2) Programma per la realizzazione delle strutture sanitarie.

Nella realizzanda struttura di Ripa Teatina della ASL Lanciano-Vasto-Chieti saranno ospitati anche i soggetti internati provenienti dalla Regione Molise.

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, è assegnato alla Regione Abruzzo l'importo complessivo di € 4.549.320,20, di cui € 3.681.012,21 quali risorse ripartite alla Regione Abruzzo ed € 868.307,99 quali risorse ripartite alla Regione Molise dal decreto Interministeriale 28 dicembre 2012, per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di una struttura extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli OPG in Comune di Ripa Teatina della ASL Lanciano-Vasto-Chieti»;

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. A seguito del presente Decreto, la regione Abruzzo trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione del progetto di realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione di una struttura extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli OPG in Comune di Ripa Teatina della ASL Lanciano-Vasto-Chieti».

2. La Regione Abruzzo dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto.

3. La Regione Abruzzo dà comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

4. La Regione Abruzzo dà comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio della struttura.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

14A01203

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «MUS. AR.T.E.S. società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 dicembre 2012, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 3 gennaio 2013, con la quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «MUS.AR.T.E.S. Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 25 gennaio 2012, e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 1° ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «MUS.AR.T.E.S. Società Cooperativa», con sede in Firenze (FI) (codice fiscale 05445500480), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Vladimiro D'Agostino, nato a Firenze il 3 gennaio 1968, domiciliato in Prato, via Mino da Fiesole, n. 28.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo del Gabinetto
ZACCARDI

14A01208

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Anni d'Oro cooperativa sociale s.r.l.», in Castelfidardo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 6 dicembre 2012, e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 15 marzo 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "ANNI D'ORO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "ANNI D'ORO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L", con sede in Castelfidardo (AN) (codice fiscale 02431830427), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Gilberto Chiodi nato a San Severino Marche (MC) il 21 novembre 1974, ivi domiciliato in Viale Europa, n. 45.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
ZACCARDI

14A01187

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agro service società cooperativa in liquidazione», in Adria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 28 settembre 2012, e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 29 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "AGRO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "AGRO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Adria (RO) (codice fiscale 01427340292), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Girotto, nato a Treviso il 31 gennaio 1973, domiciliato in Paese (TV), Via Brondi, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
ZACCARDI

14A01188

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «J & S Call Center società cooperativa», in Civitanova Marche e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 9 marzo 2012, e del successivo mancato accertamento, concluso in data 29 giugno 2012, contenente la proposta di gestione commissariale per la società "J & S CALL CENTER SOCIETÀ COOPERATIVA";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "J & S CALL CENTER SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Civitanova Marche (MC) (codice fiscale 01722010434), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Arrigo Silvestri, nato ad Ascoli Piceno il 1° gennaio 1970, ivi domiciliato, Via Quinto Curzio Rufo, n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
ZACCARDI

14A01189

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Perla società cooperativa», in Santa Maria di Sala e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008. n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012. n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 19 novembre 2012, e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 19 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Perla Società Cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunieazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Perla Società Cooperativa», con sede in Santa Maria di Sala (VE) (codice fiscale 03343250274), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965, ivi domiciliato in Via Saval, n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01207

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edelweiss società cooperativa sociale», in Pistoia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 22 novembre 2011, e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 18 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "EDELWEISS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota pervenuta alla direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi in data del 27 settembre 2013, ha formalizzato la rinuncia alla presentazione di controdeduzioni ed il nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "EDELWEISS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Pistoia (codice fiscale 01417080478), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Ciardella, nato a Firenze il 24 marzo 1975, ivi domiciliato in Via G. Carducci n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
ZACCARDI

14A01209

DECRETO 15 gennaio 2014.

Proroga della gestione commissariale della «Società cooperativa Nuova Canosa», in Barletta.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale n. 57/SGC/2012 e seguenti con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Nuova Canosa», con sede in Barletta (Bari), è stata posta in gestione commissariale e il rag. Massimiliano Sciannameo ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la relazione del 14 gennaio 2014 con la quale il Commissario governativo, considerate le problematiche ancora esistenti, chiede una ulteriore proroga;

Considerate le motivazioni addotte nella richiesta di rinnovo di incarico, che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di proseguire le operazioni necessarie per la regolarizzazione dell'ente.

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della «Società cooperativa Nuova Canosa», con sede in Barletta (Bari), codice fiscale n. 00981140726, è prorogata sino al 10 giugno 2014.

Art. 2.

Al rag. Massimiliano Sciannameo sono confermati i poteri già conferiti in qualità di Commissario governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01018

DECRETO 22 gennaio 2014.

Revoca del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Assistenza Amica - Società cooperativa sociale», in Seregno.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 8/CC/2013 Regione Lombardia del 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Assistenza Amica - Società cooperativa sociale», con sede in Seregno (Monza-Brianza);

Considerato che il legale rappresentante ha presentato un'istanza tesa alla revoca del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, in quanto tutti i bilanci relativi agli anni dal 2005 al 2012 sono stati approvati dall'organo assembleare;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e di provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 8/CC/2013 Regione Lombardia del 13 marzo 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Assistenza Amica - Società cooperativa sociale», con sede in Seregno (Monza-Brianza), codice fiscale n. 04715580967, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01014

DECRETO 22 gennaio 2014.

Revoca del decreto del 2 settembre 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «L'Aurora - Soc. coop. sociale a r.l.», in San Martino Sannita.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/SC/2013 del 2 settembre 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «L'Aurora - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in San Martino Sannita (Benevento);

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che la società è in attività, compie atti di gestione ed ha provveduto, seppur tardivamente, a depositare il bilancio d'esercizio relativo al 2012;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa sopra citata, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/SC/2013 del 2 settembre 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «L'Aurora - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in San Martino Sannita (Benevento), codice fiscale n. 01451330623, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01015

DECRETO 22 gennaio 2014.

Revoca del decreto del 25 giugno 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «El Caligo - Società cooperativa», in Rosolina.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 16/CC/2013 Regione Veneto del 25 giugno 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «El Caligo - Società cooperativa», con sede in Rosolina (Rovigo);

Considerato che il legale rappresentante ha presentato un'istanza tesa alla revoca del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, in quanto sono stati depositati i bilanci relativi agli esercizi dal 2005 al 2011 presso il registro delle imprese;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e di provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 16/CC/2013 Regione Veneto del 25 giugno 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «El Caligo - Società cooperativa», con sede in Rosolina (Rovigo), codice fiscale n. 01104660293, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01016

DECRETO 23 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Attivalavoro - Società cooperativa», in Vicenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 23 aprile 2012, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 9 maggio 2012, con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Attivalavoro - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 2 febbraio 2012, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 8 marzo 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990. l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 20 gennaio 2014, ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni ed il nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto Part. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione nazionale di rappresentanza;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodalizio risulta aderente, non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Attivalavoro - Societa cooperativa», con sede in Vicenza (codice fiscale 02931490243), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Luigia Degli Angeli, nata a Catanzaro il 29 maggio 1969, domiciliata in Verona, vicolo Cieco Agnello n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01017

DECRETO 28 gennaio 2014.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Promo Cilento società cooperativa a mutualità prevalente», in Pollica.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 regione Campania del 30 gennaio 2013 (GU n. 44 del 21 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa "PROMO CILENTO SOCIETÀ COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE ", con sede in Pollica (SA);

Tenuto conto che con formale istanza il presidente ha reso noto che la cooperativa è attiva ed i bilanci relativi agli esercizi dal 2007 al 2012 sono stati approvati dall'assemblea dei soci;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 regione Campania del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese della società cooperativa "PROMO CILENTO SOCIETÀ COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE ", con sede in Pollica (SA), codice fiscale n. 03177950650, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01210

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 febbraio 2014.

Riclassificazione, regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Botox» (tossina botulinica). (Determina n. 153/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Allergan Pharmaceuticals Ireland è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale BOTOX (tossina botulinica);

Vista la notifica di fine procedura IE/H/0113/001-003/II/077 trasmessa dalla competente autorità in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Vista la domanda con la quale la società Allergan Pharmaceuticals Ireland ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, della nuova indicazione terapeutica per la confezione con A.I.C. n. 034883013;

Vista la notifica di fine procedura IE/H/0113/001-003/IB/88 trasmessa dalla competente autorità in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Visti gli stampati allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta dell'8 ottobre 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 17 dicembre 2013;

Vista la deliberazione n. 1 in data 20 gennaio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica:

Disfunzioni della vescica:

Vescica iperattiva idiopatica con sintomi di incontinenza urinaria, urgenza e frequenza in pazienti adulti che non abbiano una risposta adeguata o siano intolleranti ai farmaci anticolinergici,

del medicinale BOTOX (tossina botulinica) è rimborsata come segue:

Confezione:

«100 unità Allergan polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino - numero A.I.C. 034883013 (in base 10) 118KG5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 142,99.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 235,99.

Confezione:

«200 unità Allergan polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - numero A.I.C. 034883064 (in base 10) 118KHS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«200 unità Allergan polvere per soluzione iniettabile» 2 flaconcini in vetro - numero A.I.C. 034883076 (in base 10) 118KJ4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«200 unità Allergan polvere per soluzione iniettabile» 3 flaconcini in vetro - numero A.I.C. 034883088 (in base 10) 118KJJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«200 unità Allergan polvere per soluzione iniettabile» 6 flaconcini in vetro - numero A.I.C. 034883090 (in base 10) 118KJL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Applicazione di uno sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche come da accordo negoziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BOTOX (tossina botulinica) è la seguente: uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Art. 3.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01163

DETERMINA 7 febbraio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Monurol» (fosfomicina trometamolo) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 146/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MONUROL (fosfomicina trometamolo);

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. da 042655011;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 gennaio 2014;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MONUROL (fosfomicina trometamolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«Adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine - A.I.C. n. 042655011 (in base 10) 18PR93 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 7,93.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 13,08.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MONUROL (fosfomicina trometamolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01164

DETERMINA 7 febbraio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc» (pantoprazolo) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 149/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale PANTORC (pantoprazolo);

Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. da 041972035 e n. 041972047;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 gennaio 2014;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC (pantoprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 041972035 (in base 10) 180WB3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 7,14.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 11,78.

Confezione:

14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 041972047 (in base 10) 180WBH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 7,14.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 11,78.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTORC (pantoprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01165

DELIBERA 7 febbraio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Genotropin» (somatropina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 151/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pfizer Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale GENOTROPIN;

Vista la domanda con la quale la ditta Pfizer Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di A.I.C. n. 026844340 e A.I.C. n. 026844365;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del 17 dicembre 2013;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GENOTROPIN (somatropina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«GOQUICK 5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 penna pre-riempita con cartuccia doppia camera - A.I.C. n. 026844340 in base 10) 0TM75N (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 39.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 155,92.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 257,33.

Confezione:

«GOQUICK 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 penna pre-riempita con cartuccia doppia camera - A.I.C. n. 026844365 in base 10) 0TM76F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 39.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 317,71.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 524,36.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory da estendere anche alle confezioni da 5,3 mg (A.I.C. n. 026844098) e da 12 mg (A.I.C. n. 026844163), come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GENOTROPIN (somatropina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01166

DETERMINA 7 febbraio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Trittico» (trazodone cloridrato) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 154/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TRITTICO (trazodone cloridrato);

Vista la domanda con la quale la ditta Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con AIC n. da 022323101 e n. 022323190;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 3 luglio 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 17 dicembre 2013;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRITTICO (trazodone cloridrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«150 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato-compresse contramid» 14 compresse - AIC n. 022323113 (in base 10) 0P97X9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 6,60.

Confezione

«300 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato-compresse contramid» 30 compresse - AIC n. 022323190 (in base 10) 0P97ZQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 15,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 25,30.

Confezione

«150 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato-compresse contramid» 10 compresse - AIC n. 022323101 (in base 10) 0P97WX (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione

«150 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato-compresse contramid» 20 compresse - AIC n. 022323125 (in base 10) 0P97XP (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione

«150 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato-compresse contramid» 28 compresse - AIC n. 022323137 (in base 10) 0P97Y1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione

«150 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato-compresse contramid» 30 compresse - AIC n. 022323149 (in base 10) 0P97YF (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione

«300 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato-compresse contramid» 10 compresse - AIC n. 022323152 (in base 10) 0P97YJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione

«300 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato-compresse contramid» 14 compresse - AIC n. 022323164 (in base 10) 0P97YW (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione

«300 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato-compresse contramid» 20 compresse - AIC n. 022323176 (in base 10) 0P97Z8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione

«300 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato-compresse contramid» 28 compresse - AIC n. 022323188 (in base 10) 0P97ZN (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TRITTICO (trazodone cloridrato) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01167

DETERMINA 7 febbraio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zebinix» (eslicarbazepina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 144/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Bial -Portela & CA ,SA. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ZEBINIX (eslicarbazepina);

Vista la domanda con la quale la ditta Bial -Portela & CA ,SA. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da «800 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/ALL)» 30 compresse e da "800 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/ALL)" 90 compresse;

Visto il parere della Commissione Consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 settembre 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 19 novembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 in data 18 dicembre 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZEBINIX (eslicarbazepina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«800 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/ALL)» 30 compresse - AIC n. 039910171/E (in base 10) 161YSV (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 109,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 180,72.

Confezione:

«800 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/ALL)» 90 compresse - AIC n. 039910195/E (in base 10) 161YTM (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZEBINIX (eslicarbazepina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT), come da scheda allegata alla presente determina (All. 1), e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO (PT) AIFA
per la prescrizione di **ZEBINIX** (eslicarbazepina acetato)
(valido per 6 mesi)

Zebinix e indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con crisi a esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria.

Centro prescrittore: ______________________

Nome e cognome del medico prescrittore: ______________________

Recapito telefonico: ______________________

Paziente (nome, cognome): ______________________ *Età (anni):* ________

Sesso: M ☐ F ☐ *Codice Fiscale:* ______________________

Indirizzo: ______________________ *Recapito telefonico:* ______________________

ASL di Residenza: ______________________

Medico di Medicina Generale ______________________

Il farmaco può essere prescritto da medici specialisti in *neurologia e neuropsichiatri infantili*.

Criteri di eleggibilità *(Tutte le risposte devono essere Si per la prescrizione di ZEBINIX a carico del SSN)*

1- *Il paziente è **adulto** con crisi a esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria?*

Si ☐ No ☐

2- *Altri medicinali anti-epilettici si sono rivelati inadeguati o non sono stati tollerati?*

Si ☐ No ☐

3- *Se tra le terapie precedenti alla eslicarbazepina erano inclusi i carbossamidi (carbamazepina, oxcarbazepina e rufinamide) indicare se la loro data di sospensione è almeno 3 mesi antecedente all'inizio di trattamento con ZEBINIX:*

Si ☐ No ☐

4- *Il paziente non è attualmente in terapie concomitanti con i carbossamidi (carbamazepina, oxcarbazepina e rufinamide)?*

Si ☐ No ☐

AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco – Via del Tritone, 181 – 00187 Roma - Tel. 06.5978401 - www.agenziafarmaco.gov.it

Attenzione:

- *Se il paziente è di ceppo ancestrale europeo o giapponese ed è positivo per l'allele HLA-B*3101 è a maggior rischio di reazioni di ipersensibilità;*
- *Se il paziente è di ceppo ancestrale asiatico di origine cinese Han, tailandese, malese o filippina ed è positivo per l'allele HLA-B*1502 è a maggior rischio di reazioni di ipersensibilità.*

Dose e durata del trattamento

ZEBINIX (*eslicarbazepina acetato*): ☐ AIC da 800mg

Numero delle confezioni: ______________

Posologia e modo di somministrazione *(4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).*

Adulti: Zebinix deve essere aggiunto alla terapia anticonvulsivante in atto. La dose iniziale consigliata è 400mg una volta al giorno, da aumentare a 800mg una volta al giorno dopo una o due settimane. In base alla risposta individuale si può aumentare la dose fino a 1200mg una volta al giorno (vedere paragrafo 5.1 del RCP).

Anziani (oltre i 65 anni di età): Procedere con cautela nel trattamento dei pazienti anziani dal momento che le informazioni sulla sicurezza dell'impiego di eslicarbazepina acetato in questi pazienti sono limitate.

Insufficienza renale: Procedere con cautela nel trattamento dei pazienti con insufficienza renale aggiustando così il dosaggio in base alla clearance della creatinina (ClCr):

- CLCR >60ml/min: non sono necessari aggiustamenti di dose;

- CLCR 30-60ml/min: dose iniziale di 200mg una volta al giorno o 400mg a giorni alterni per 2 settimane seguita dalla somministrazione giornaliera di 400mg. È possibile tuttavia incrementare la dose in base alla risposta individuale;

- CLCR <30ml/min: non disponendo di dati sufficienti se ne sconsiglia l'uso nei pazienti con insufficienza renale grave.

Insufficienza epatica: Nei pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata non sono necessari aggiustamenti di dose. La farmacocinetica di eslicarbazepina acetato non è stata valutata nei pazienti con grave insufficienza epatica (vedere paragrafi 4.4 e 5.2) per cui se ne sconsiglia l'uso in questi pazienti.

Durata prevista del trattamento: **6 mesi**

Data ___/___/___ **Timbro e firma del medico prescrittore**

____

AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco – Via del Tritone, 181 – 00187 Roma - Tel. 06.5978401 - www.agenziafarmaco.gov.it

14A01168

DETERMINA 7 febbraio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Jares» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 134/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Alfa Wassermann S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale JARES;

Vista la domanda con la quale la ditta Alfa Wassermann S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di AIC n. 038840017;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica del 13 gennaio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale JARES nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«8 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - AIC n. 038840017 (in base 10) 1519QK (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale JARES è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01169

DETERMINA 7 febbraio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Escitalopram Torrent» (escitalopram) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 141/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 12, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto con il quale la società Torrent Pharma GmbH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ESCITALOPRAM TORRENT (escitalopram);

Vista la domanda con la quale la ditta Torrent Pharma GmbH ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con AIC n. 042779090 e 042779239;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ESCITALOPRAM TORRENT (escitalopram) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL - AIC n. 042779090 (in base 10) 18TJGL (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,22.

Confezione

"20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL - AIC n. 042779239 (in base 10) 18TJM7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 10,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 20,16.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale ESCITALOPRAM TORRENT è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ESCITALOPRAM TORRENT (escitalopram) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01170

DETERMINA 7 febbraio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Azalia» (desogestrel) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 139/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società GEDEON RICHTER Plc è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale AZALIA;

Vista la domanda con la quale la ditta GEDEON RICHTER Plc ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di A.I.C. n. 041762028, A.I.C. n. 041762030, A.I.C. n. 041762042;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 settembre 2013;

Determina:

Art. 1.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Il medicinale AZALIA (desogestrel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 3x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041762028 (in base 10) 17UH7D (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 6x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041762030 (in base 10) 17UH7G (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 13x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041762042 (in base 10) 17UH7U (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

(Classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AZALIA è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

(Disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01174

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'estratto della determinazione V&A IP n. 2025 del 15 novembre 2013 relativo all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Co Efferalgan».

Nell'estratto della determinazione V&A IP n. 2025 del 15 novembre 2013 "pubblicato nel S.O. n. 85 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 298 del 20 dicembre 2013 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale DAFALGAN Codeine comprimé effervescent sécable 16 comp., dalla Francia, con numero di autorizzazione 333 167 - 7 o 34009 333 167 7 8".

IMPORTATORE: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

a pagina 53 ove è scritto:

Codice AIC: 042873012; RR - edicinali soggetti a prescrizione medica.

leggasi:

Codice AIC: 042873012; RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Medicinale soggetto alla Tabella II E del D.P.R. 309/1990 e succ. int. .e mod.

14A01171

Comunicato concernente l'estratto della determinazione V&A IP n. 1866 del 4 novembre 2013 relativo all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ananase».

Nell'estratto della determinazione V&A IP n. 1866 del 4 novembre 2013 pubblicato nel S.O. n. 85 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 298 del 20 dicembre 2013 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale ANANASE 40 mg comprimidos revestidos 40 comp blister PVC/AL dal Portogallo con numero di autorizzazione 5914494.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

alle pagine 55 e 56 ove è scritto:

Codice A.I.C.: 042833019

leggasi:

Codice A.I.C.: 042838019

14A01172

Comunicato concernente l'estratto della determinazione AIP/UPC n. 352 del 26 febbraio 2010 relativo alla importazione parallela del medicinale per uso umano « Efferalgan 1G».

Nell'estratto della determinazione AIP/UPC n. 352 del 26 febbraio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 67 del 22 marzo 2010 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 1G comprimé effervescent dalla Francia con numero di autorizzazione 352 917-8.

Importatore: Medifarm s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina 1166 – Roma

a pagina 144 ove è scritto :

Eccipienti: Acido citrico; Sodio carbonato; Sodio bicarbonato; Sorbitolo; Sodio saccarinato; Sodio docusato; Povidone; Sodio benzoato;

leggasi:

Eccipienti: Acido citrico anidro; Bicarbonato di sodio; Carbonato di sodio; Sorbitolo; Sodio docusato; Povidone; Sodio benzoato; Aroma di pompelmo; Aroma arancio; Aspartame; Acesulfame potassico.

14A01173

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del Decreto Legislativo 22.5.1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30.5.2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 668 del 3/12/2013, è stata disposta la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

marchio	denominazione	sede	punzoni restituiti	punzoni smarriti
1694 FI	ditta Cappelli Giacomo	Firenze	1	—

1730 FI	Matteo Francioni Gioielli di Francioni Matteo	Firenze	1	—
1779 FI	Articomunicanti Di Marco Lombardini	Firenze	1	—
1809 FI	Macinai Andrea	Firenze	1	—
1839 FI	con fusione di Bresci Maurizio	Firenze	1	—
1842 FI	Consuelo Fornaini Gioielli	Greve in Chianti	1	—

Si rende noto, inoltre, che la seguente impresa ha depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in dotazione:

marchio	denominazione	sede	punzoni smarriti
779 FI	Eurodiamant di Ercoli Eugenio	Firenze	4

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o "rubati", qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di Commercio di Firenze.

14A01214

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo in quanto dal 30 dicembre 2013 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto in data 23 gennaio 2014, alla riconsegna dei punzoni in dotazione.

Impresa: «D.B. TIFFANY di Bunone Davide» con sede in Palermo - via Altofonte, 94/O - assegnataria del marchio «244 PA».

14A01205

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, si rende noto che:

l'impresa individuale Porroni Oliviero con sede in Montefiascone (VT), corso Cavour n. 109 già assegnataria del marchio di identificazione 41 VT, ha cessato in data 31 dicembre 2013, l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed èstata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del Dirigente d'area n. 43 del 29 gennaio 2014.

La suddetta impresa ha provveduto a riconsegnare n. 2 dei punzoni in dotazione che risultano essere la completa dotazione e che sono stati debitamente deformati.

14A01204

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del consolato onorario in Amsterdam (Paesi Bassi)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Amsterdam (Paesi Bassi) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in l'Aja, con la seguente circoscrizione territoriale: province di Noord Holland e di Flevoland.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A01217

Rilascio di *exequatur*

In data 20 gennaio 2014 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Gian Luca Chiavari, Console onorario della Repubblica del Cile in Genova.

14A01218

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Ufficio consolare onorario in Praia (Capo Verde).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Bernardino Hopffer Cordeiro Almada, Console onorario in Praia (Capo Verde), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia in Dakar;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A01219

Rettifica della circoscrizione territoriale del consolato onorario in Scutari (Albania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

All'articolo unico del decreto ministeriale n. 5013/0670/bis del 25 ottobre 2013 laddove è scritto «... con la seguente circoscrizione: Malesi e Madhe, Tropoje, Has, Kukes, Diber, Mirdite, Lezhe e Puke.», leggasi «... con la seguente circoscrizione: i distretti di Scutari, Malesi e Madhe, Tropoje, Has, Kukes, Diber, Mirdite, Lezhe e Puke.».

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A01221

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Ufficio consolare onorario in Albufeira (Portogallo).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Francesco Berrettini, console onorario in Albufeira (Portogallo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Albufeira;

g) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

h) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

i) vidimazioni e legalizzazioni;

j) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Albufeira;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Albufeira - dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

n) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

o) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A01222

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3498
Yen	137,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,527
Corona danese	7,4621
Lira Sterlina	0,82590
Fiorino ungherese	311,76
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2242
Nuovo leu romeno	4,4938
Corona svedese	8,8318
Franco svizzero	1,2226
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4525
Kuna croata	7,6525
Rublo russo	47,4730
Lira turca	3,0533
Dollaro australiano	1,5346
Real brasiliano	3,2478
Dollaro canadese	1,4950
Yuan cinese	8,1798
Dollaro di Hong Kong	10,5609
Rupia indonesiana	16521,49
Shekel israeliano	4,7528
Rupia indiana	84,3710
Won sudcoreano	1463,63
Peso messicano	17,9892
Ringgit malese	4,5519
Dollaro neozelandese	1,6643
Peso filippino	61,267
Dollaro di Singapore	1,7212
Baht tailandese	44,806
Rand sudafricano	15,0135

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01301

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3519
Yen	137,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,530
Corona danese	7,4623
Lira Sterlina	0,82905
Fiorino ungherese	309,32
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2045
Nuovo leu romeno	4,4482
Corona svedese	8,8231
Franco svizzero	1,2215
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,5200
Kuna croata	7,6570
Rublo russo	47,4312
Lira turca	3,0411
Dollaro australiano	1,5195
Real brasiliano	3,2640
Dollaro canadese	1,4970
Yuan cinese	8,1963
Dollaro di Hong Kong	10,4969
Rupia indonesiana	16496,93
Shekel israeliano	4,7745
Rupia indiana	84,5310
Won sudcoreano	1462,27
Peso messicano	18,1121
Ringgit malese	4,4999
Dollaro neozelandese	1,6570
Peso filippino	61,259
Dollaro di Singapore	1,7152
Baht tailandese	44,302
Rand sudafricano	15,0304

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01302

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3543
Yen	136,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,535
Corona danese	7,4624
Lira Sterlina	0,83220
Fiorino ungherese	307,59
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1944
Nuovo leu romeno	4,4546
Corona svedese	8,8290
Franco svizzero	1,2222
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4580
Kuna croata	7,6420
Rublo russo	47,2578
Lira turca	3,0323
Dollaro australiano	1,5174
Real brasiliano	3,2697
Dollaro canadese	1,4976
Yuan cinese	8,2073
Dollaro di Hong Kong	10,5123
Rupia indonesiana	16456,78
Shekel israeliano	4,7922
Rupia indiana	84,7521
Won sudcoreano	1460,07
Peso messicano	18,0630
Ringgit malese	4,4855
Dollaro neozelandese	1,6469
Peso filippino	61,341
Dollaro di Singapore	1,7177
Baht tailandese	44,367
Rand sudafricano	15,0360

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01303

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3495
Yen	136,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,525
Corona danese	7,4620
Lira Sterlina	0,82875
Fiorino ungherese	307,48
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1880
Nuovo leu romeno	4,4705
Corona svedese	8,7883
Franco svizzero	1,2224
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4000
Kuna croata	7,6505
Rublo russo	46,9900
Lira turca	3,0043
Dollaro australiano	1,5051
Real brasiliano	3,2431
Dollaro canadese	1,4925
Yuan cinese	8,1770
Dollaro di Hong Kong	10,4704
Rupia indonesiana	16453,65
Shekel israeliano	4,7862
Rupia indiana	84,2358
Won sudcoreano	1454,72
Peso messicano	17,8802
Ringgit malese	4,4883
Dollaro neozelandese	1,6392
Peso filippino	60,959
Dollaro di Singapore	1,7115
Baht tailandese	44,277
Rand sudafricano	15,0390

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01304

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3574
Yen	138,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,503
Corona danese	7,4623
Lira Sterlina	0,83140
Fiorino ungherese	308,81
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1875
Nuovo leu romeno	4,4825
Corona svedese	8,8595
Franco svizzero	1,2237
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4120
Kuna croata	7,6495
Rublo russo	47,1200
Lira turca	3,0162
Dollaro australiano	1,5178
Real brasiliano	3,2395
Dollaro canadese	1,5025
Yuan cinese	8,2310
Dollaro di Hong Kong	10,5532
Rupia indonesiana	16507,53
Shekel israeliano	4,7980
Rupia indiana	84,7270
Won sudcoreano	1459,46
Peso messicano	18,1125
Ringgit malese	4,5295
Dollaro neozelandese	1,6462
Peso filippino	61,081
Dollaro di Singapore	1,7223
Baht tailandese	44,612
Rand sudafricano	15,0675

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01305

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla «British School of Washington» - USA.

Con decreto del direttore generale per gli affari internazionali del 27 gennaio 2014, è stata disposta l'iscrizione della "British School of Washington" - USA nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164 dei collegi del Mondo Unito e delle istituzione scolastiche straniere, operanti all'estero e in Italia idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

14A01211

Riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla «Anglican International School» - Gerusalemme - Israele.

Con decreto del direttore generale per gli affari internazionali del 27 gennaio 2014, è stata disposta l'iscrizione dell'"Anglican International School" - Gerusalemme - Israele nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164 dei collegi del Mondo Unito e delle istituzione scolastiche straniere, operanti all'estero e in Italia idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

14A01212

Riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla «Warminster School» - Wiltshire – Inghilterra.

Con decreto del direttore generale per gli affari internazionali del 27 gennaio 2014, è stata disposta l'iscrizione della "Warminster School" - Wiltshire - Inghilterra nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164 dei collegi del Mondo Unito e delle istituzione scolastiche straniere, operanti all'estero e in Italia idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

14A01213

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti.

Con decreto n. 1377 del 27 gennaio 2014 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari sono approvati i metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti — Supplemento n.12 descritti in allegato al decreto.

Il suddetto decreto ministeriale, a norma dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

14A01206

PADIGLIONE ITALIA

Nomina di un componente della segreteria tecnica.

Con decreto n. 1/2014 del 2 gennaio 2014, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, ha comunicato che il dott. Lamberto Vallarino Gancia, è stato nominato, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria Tecnica istituita con Decreto Commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni:

su indicazione del Commissario, avvia e sviluppa il contatto con soggetti istituzionali, associazioni di categoria, associazioni private, in relazione allo sviluppo di progetti inerenti le filiere agroalimentari, al fine di garantire le opportune sinergie nella presenza dei vari attori all'interno dell'area espositiva di Padiglione Italia;

presta assistenza al Commissario per la verifica dei contenuti espositivi negli spazi dedicati alle filiere alimentari e per i relativi eventi;

presta assistenza al Commissario nella segnalazione di possibili partnership collegate al sistema agro-alimentare.

La presente nomina è fino al 31 ottobre 2015, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

14A01199

Nomina di un componente della segreteria tecnica.

Con proprio decreto n. 7/2013 del 17 dicembre 2013, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, comunica che il prof. Arturo Semerari, è nominato, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria Tecnica istituita con Decreto Commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni:

identificazione, d'intesa con il Commissario, delle tematiche espositive di maggiore interesse per l'evento;

individuazione degli eventi espositivi compatibili con i contenuti e i temi del concept;

supporto all'ideazione e al coordinamento degli eventi espositivi concordati con il Commissario, in raccordo con l'attività programmatoria e gestionale del Padiglione Italia.

La presente nomina è fino al 31 ottobre 2015, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

14A01202

Nomina di un componente della segreteria tecnica.

Con proprio decreto n. 8/2013 del 30 dicembre 2013, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, comunica che il sig. Marco Balich, è nominato, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria Tecnica istituita con Decreto Commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni:

supervisionare i contenuti artistici del Padiglione Italia ed il rispetto del concept da lui ideato e definito;

supervisionare l'immagine coordinata ed i contenuti del Padiglione Italia;

partecipare a definire e supervisionare il piano editoriale, la programmazione e lo svolgimento degli eventi relativi al Padiglione Italia;

supervisionare l'attività e gli allestimento delle istituzioni e dei soggetti privati espositori;

collaborare con gli autori del progetto del Padiglione Italia per la corretta implementazione del concept definito nel bando di gara;

collaborare con i progettisti degli allestimenti interni del Padiglione Italia;

collaborare con i professionisti e gli operatori degli allestimenti espositivi per le produzioni scenografiche relative al «Cardo».

Per l'espletamento di queste mansioni, il sig. Marco Balich potrà avvalersi del supporto di collaboratori da lui individuati.

La presente nomina è fino al 30 novembre 2015, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

14A01200

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma dell'architetto dott. Mario Virano a commissario straordinario di Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 4 febbraio 2014, al n. 289, l'arch. dott. Mario Virano è confermato, ai sensi dell'articolo 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto relativo all'Asse ferroviario Torino-Lione, fino al 31 dicembre 2016, comunque rinnovabile.

14A01201

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Rivalutazione per l'anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità).

La variazione nella media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari al 1,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2014).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, se spettante nella misura intera, è pari a € 141,02; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti

è pari a € 25.384,91 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 - rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998);

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 338,21; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 35.256,84.

14A01220

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2014

Il Commissario delegato ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 86 del 31 maggio 2013 in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, rende noto:

- che con ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2014 ha approvato per i tre interventi urgenti nei comuni di Mulazzo, Fivizzano (MS) e di San Marcello Pistoiese (PT) le disposizioni sulle modalità di richiesta dei contributi per gli interventi urgenti (art. 1 comma 3 OCDPC n. 86/2013 - allegato 4 dell'ordinanza n. 22 del 2 ottobre 2013) e la relativa modulistica (allegato *A)*;

- che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 3 febbraio 2014 parte prima, è pubblicato nel sito internet della Regione Toscana tramite il seguente percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/, e, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, tramite il percorso www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce interventi straordinari e di emergenza.

14A01215

Approvazione dell'ordinanza n. 3 del 30 gennaio 2014

Il Commissario Delegato ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 86 del 31 maggio 2013 in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa rende noto,

che con ordinanza n. 3 del 30 gennaio 2014 ha disposto la prima liquidazione delle spese di soccorso e degli interventi di somma urgenza previsti nel Piano degli interventi di cui alle ordinanze commissariali n. 17 e 22 del 2013;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 5 del 3 febbraio 2014 parte prima, è pubblicato nel sito internet della regione Toscana tramite il seguente percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/, e, ai sensi dell'art. 42 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, tramite il percorso www.regione.toscana.it/regione/amministrazionetrasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

14A01216

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-042) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.